



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 118

del Consiglio comunale

Oggetto: L.P. N. 23/1990 E S.M. E D.LGS. N. 285/1992 E S.M. - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (D.P.R. 16.12.1992 N. 495). APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA.

Il giorno 29.07.2020 ad ore 17.43 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Calza Roberta

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Ducati Massimo

Festini Brosa Gianni

Assenti: consiglieri **Bungaro Corrado**

Maestranzi Dario

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Ianes Marco

Lombardo Emanuele

Loss Martina

Maschio Andrea

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Merler Andrea

Stanchina Roberto

Pattini Alberto

Postal Claudia

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Tomasi Renato

Zalla Roberta

Zanetti Cristian

Zannini Jacopo

Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 35, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Bosetti Stefano e Postal Claudia

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/55 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che l'art. 210 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (recante Codice della strada) dispone che quando ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegue una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto e che, pertanto, essa si qualifica come atto dovuto;

premesso che il Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone procede, in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. (recante Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. (recante il relativo Regolamento di esecuzione), alla rimozione dei veicoli, al loro sequestro e fermo;

tenuto conto che lo stesso Codice della Strada, all'art. 159, prevede che gli Enti proprietari della strada possano concedere l'attività di rimozione e di custodia dei veicoli rimossi in tutto o in parte a soggetti privati;

atteso che l'art. 354 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada prevede che il servizio di rimozione e di depositaria possa essere affidato in concessione biennale, rinnovabile per uguale periodo, a soggetti aventi adeguati requisiti morali e di idoneità tecnica e professionale;

richiamata la deliberazione consiliare 17.12.2014 n. 107 con la quale veniva approvato il "Disciplinare per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione con relativa custodia dei veicoli, sul territorio del comune di Trento e dei comuni della gestione associata, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.)" e veniva autorizzata l'indizione di una procedura selettiva per l'individuazione di soggetti idonei cui affidare il servizio in parola;

richiamata la determinazione 07.06.2016 n. 6/102 del Dirigente del Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone con la quale, in esito alla procedura selettiva di cui sopra, veniva affidato in concessione alla ATI orizzontale tra Trapasso Servizi S.r.l. (Impresa capogruppo) e Officina Modenese S.a.s. (Impresa mandante), per la durata di due anni, a decorrere dall'1 agosto 2016 e fino al 31 luglio 2018, rinnovabile per un periodo di eguale durata, la gestione dei servizi di rimozione con relativa custodia dei veicoli sul territorio del Comune di Trento e di comuni della gestione associata;

vista la determinazione 17.07.2018 n. 6/72 del Dirigente del Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone con la quale è stato rinnovato l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione e custodia per il periodo 1 agosto 2018 al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 4 (durata del contratto) del "Disciplinare per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione con relativa custodia dei veicoli, sul territorio del Comune di Trento e dei comuni della gestione associata, ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495)" approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.2014 n. 107;

considerato che l'Ordinanza del Presidente della Provincia di data 27.03.2020 n. prot. A001/2020/185699/1 "Misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali", all'art. 1, lett. h) ha previsto che i contratti in scadenza o scaduti dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 possano essere prorogati o rinnovati alle medesime condizioni, fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

tenuto conto che a seguito dell'emanazione delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con nota n. 64618 di data 10 marzo 2020 il Presidente del Consiglio comunale ha disposto, a partire dall'adunanza di pari data, di sospendere le riunioni degli organi consiliari ivi comprese quelle delle commissioni;

visto l'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede, quale strumento eccezionale, il rinnovo o la proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali tali da assicurare continuità dell'azione amministrativa, nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

ritenuto pertanto opportuno fruire del periodo di proroga concesso dall'ordinanza provinciale in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che non ha consentito di attivare le procedure di indizione di una nuova gara entro i termini di scadenza del precedente contratto, già rinnovato;

vista la determinazione 25.06.2020 n. 6/24 del Dirigente del Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone con la quale è stato prorogato per cinque (5) mesi a decorrere dal 1° agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020, il contratto in vigore con Trapasso Servizi S.r.l., che a seguito di cessazione dell'attività da parte della Società mandataria Officina Modenese S.a.s., è rimasto quale unico contraente del servizio in concessione di rimozione con relativa custodia dei veicoli ;

tenuto conto che con l'approssimarsi della scadenza della concessione si rende necessario avviare le procedure di riaffidamento del servizio mediante l'approvazione di un capitolato e l'indizione di una procedura di gara per l'individuazione di un nuovo concessionario del servizio;

tenuto conto che permangono i presupposti normativi e di opportunità che avevano fondato l'adozione da parte del Consiglio comunale del Disciplinare attualmente in vigore ed il successivo affidamento del servizio, con particolare riguardo all'art. 41, comma 1 (Interventi in materia di servizi pubblici locali) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 recante "Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige" che stabilisce che "i servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria";

visti gli artt. 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale con particolare riguardo agli articoli da 81 a 86 del medesimo Statuto nei quali sono dettate precise regole per la scelta delle modalità organizzative dei servizi pubblici;

considerato che a seguito di analisi di mercato effettuata al fine di valutare l'effettiva convenienza di affidamento ad un soggetto esterno del servizio di rimozione e custodia si è concluso che per poter effettuare in proprio il servizio di rimozione/custodia dovrebbero essere acquistati alcuni veicoli ad uso speciale, assumere personale specializzato ed individuare un'area di deposito come di seguito indicato:

1. un carro attrezzi per la rimozione di veicoli, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ha un costo minimo non inferiore ad euro 50.000,00/60.000,00 più i.v.a., che varia in base al suo allestimento;
2. un carro attrezzi per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t ha un costo superiore ad euro 100.000,00 più i.v.a. il cui importo aumenta, anche in questo caso, in base al suo allestimento;
3. oltre al costo di acquisto del veicolo ad uso speciale vi sono le spese di gestione dei mezzi quali la copertura assicurativa, il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. per garantire il servizio 24 su 24 (o in orario in cui opera la Polizia Locale) è necessaria l'assunzione di almeno 3 operai specializzati, di cui 2 con la qualifica di autista ed in possesso della patente di guida di categoria "C" e di eventuale Carta di qualificazione del conducente (CQC) per poter garantire il servizio di intervento, caricamento e trasporto dei veicoli rimossi e per la successiva attività di riconsegna oltre ad un servizio di reperibilità. Il costo orario di un operaio specializzato (costo totale orario + ferie) varia da un minimo di euro 22,92 (operaio specializzato categoria giuridica B e figura professionale 60) ad un massimo di euro 25,30 (operaio specializzato categoria giuridica B e figura professionale 85);
5. va individuata un'area di deposito idonea per lo stazionamento di almeno 10-20 veicoli la quale deve essere video sorvegliata; anche l'area di deposito, così individuata, deve essere coperta da polizza assicurativa;

preso atto che la gestione del servizio in oggetto non può che essere affidata a soggetto esterno all'Amministrazione atteso che per lo svolgimento dello stesso è necessario dotarsi di veicoli ad uso speciale (almeno due carri attrezzi) e attrezzature di notevole costo economico (sia di acquisizione che di manutenzione e mantenimento), oltre che di personale specializzato per lo svolgimento delle funzioni di rimozione (operatori con specifiche abilitazioni di guida) nonché di un'apposita area di deposito, risorse di cui l'Amministrazione in gran parte non dispone direttamente e la cui acquisizione determinerebbe la necessità di sostenere ingenti spese rendendo assolutamente antieconomica la gestione diretta;

visto l'art. 76 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti che prevede procedure concorrenziali per la scelta del soggetto terzo affidatario della gestione del servizio pubblico e ritenuto che la disposizione in questione sia puntualmente applicabile all'affidamento di

servizi pubblici;

ritenuto che nel caso di specie la procedura di scelta del soggetto cui affidare il servizio in questione debba tener conto del fatto che il servizio non comporta oneri per l'Amministrazione la quale non beneficia nemmeno di introiti e che, in realtà, il servizio comporta l'instaurazione di un rapporto intercorrente unicamente fra privato cittadino trasgressore e gestore del servizio senza che l'Amministrazione vi abbia parte alcuna, posto che l'intervento dell'Amministrazione si svolge a monte dell'instaurazione del rapporto stesso ed attiene alla fissazione delle tariffe da applicare e alle modalità di svolgimento del servizio stabilite dal capitolato speciale di gara, nel rispetto delle norme del Codice della Strada;

rilevato che l'utente sanzionato all'atto del ritiro del veicolo versa in favore del custode un corrispettivo per le spese di rimozione e custodia e che tale corrispettivo è stabilito con deliberazione di Giunta comunale sulla base del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401;

visto il Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione" che stabilisce gli importi da applicare per il servizio di rimozione;

vista la deliberazione della Giunta comunale 20.07.2020 n. 159 che ha adottato l'impianto tariffario per la rimozione coattiva dei veicoli e le tariffe di custodia previste dalla tabella ACI, in assenza di indicazione da parte del D.M. 401/1998, da applicare, a partire dal 1° gennaio 2021, da parte del soggetto affidatario del servizio in concessione;

preso atto che un'eventuale richiesta di canoni o corrispettivi da versarsi dal soggetto gestore all'Amministrazione comporterebbe l'insostenibilità dell'affidamento posto che la tariffazione dei servizi resi al cittadino trasgressore dal gestore è determinata dall'Amministrazione comunale in funzione del contenimento delle tariffe stesse a garanzia del cittadino trasgressore;

considerato che si tratta di servizio pubblico senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale, il cui valore stimato, calcolato sulla base del trend storico degli ultimi tre anni 2017-2019, su una media di n. 900 rimozioni all'anno ad un costo medio di circa euro 90,00 (rimozione e aggancio) cad. i.v.a. esclusa, è pari a circa euro 81.000,00 annuali;

ritenuto che il rapporto negoziale instaurato con il soggetto individuato in esito all'espletamento della procedura di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, dovrà avere una durata massima biennale, rinnovabile in forma scritta per un periodo massimo di altri due anni, previa valutazione da parte del Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone;

ritenuto di procedere per l'affidamento del servizio in parola ad un confronto concorrenziale nella forma della concessione con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione del solo aspetto qualitativo;

valutato, a garanzia del possesso della necessaria idoneità e, quindi, della qualità del servizio erogato ai cittadini, di ammettere alla procedura di gara i soggetti iscritti all'Albo dei custodi predisposto dal Commissariato del Governo di Trento ai sensi dell'art. 394 del D.P.R. 495/92;

ritenuto di individuare quali altri criteri per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, oltre al fatto che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di seguito riportati, esplicitati nel capitolato speciale e nella lettera di invito:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione o autosoccorso;
- f) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente capitolato;
- h) essere fornito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, furto, incendio e per eventuali danni arrecati nella custodia dei veicoli secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente capitolato;
- i) possesso di almeno due carri attrezzi per la rimozione di autovetture e disponibilità di almeno un carro attrezzi per la rimozione di mezzi pesanti, debitamente omologati al fine di consentire

lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

- j) iscrizione nell'Albo dei custodi predisposto dal Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571;
 - k) titolarità della licenza di rimessa;
 - l) iscrizione nel registro delle imprese e non sussistenza dello stato di liquidazione, fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività, di sospensione dell'attività commerciale, di regolamento giudiziario o di qualsiasi altra situazione equivalente, né che a carico degli stessi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni così come previsto anche dalla L.p. 2/2016 e dal D.Lgs. 50/2016;
 - m) disponibilità di un'area di proprietà e/o nella piena disponibilità ad altro titolo all'interno del territorio del comune di Trento come previsto dall'art. 2 del presente capitolato;
 - n) disponibilità di due dipendenti a tempo pieno o almeno a 20 ore settimanali in possesso della patente per la conduzione di carro attrezzi e con le abilitazioni previste dalla normativa vigente;
- considerato che nel caso in cui il candidato all'affidamento della concessione sia una persona giuridica i requisiti per la partecipazione al confronto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), k), dovranno essere posseduti dal legale rappresentante;

considerato che tutti i requisiti, ad eccezione di quelli indicati nel periodo seguente, devono essere posseduti in sede di partecipazione alla gara e presentazione dell'offerta, pena la non ammissibilità alla procedura; mentre i requisiti di cui alle lettere g), h), i), m), n), se non posseduti alla scadenza del bando di gara, devono essere acquisiti, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o inizio del servizio;

considerato, altresì, che alla luce dell'operatività del Disciplinare di affidamento del servizio di rimozione e custodia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.2014 n. 107, dal 2016 ad oggi, si rende necessario apportare alcune modifiche allo stesso, nella parte relativa ai riferimenti normativi in esso contenuti, dettagliando inoltre alcune modalità sull'espletamento del servizio e stabilendo specifiche sanzioni in caso di irregolarità nell'esecuzione del servizio stesso, senza peraltro alterare in modo sostanziale l'impianto attualmente vigente;

valutato che, in sintesi, l'adeguamento del Disciplinare, ora Capitolato speciale, prevede quanto segue:

1. viene specificato che il servizio di rimozione dei veicoli va effettuato nelle strade pubbliche, nelle strade pubbliche e private aperte al pubblico transito, ogni qual volta sia disposto da una norma di legge;
2. la concessione del servizio di rimozione avviene mediante confronto concorrenziale fra le ditte iscritte nell'Albo dei custodi predisposto dal Commissariato del Governo di Trento;
3. è stata inserita una deroga alla scadenza della concessione (due anni rinnovabili per altri due) per la quale l'Amministrazione comunale può prorogare per ulteriori sei mesi nelle more della nuova aggiudicazione della concessione;
4. fra i requisiti per la concessione del servizio è stato previsto il possesso di almeno due carri attrezzi per la rimozione di veicoli leggeri (autovetture) e la disponibilità di un carro attrezzi per il recupero di mezzi pesanti, debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone e cose oltre alla disponibilità di almeno due persone in possesso delle relative abilitazioni alla guida (patente/CQC);
5. viene specificato che il concessionario non può procedere alla rimozione d'iniziativa ma solo su indicazione degli operatori di Polizia Locale con responsabilità del concessionario durante le operazioni tecniche di rimozione, trasporto e custodia;
6. in occasione di fiere e mercati o manifestazioni e/o eventi particolari l'orario di intervento, per i quali si ipotizza la necessità di rimuovere o spostare contemporaneamente più veicoli, va concordato fra la Polizia Locale ed il concessionario;
7. in occasione di particolari eventi, manifestazioni o situazioni contingenti per i quali il concessionario risulti inadeguato a fronteggiare l'emergenza il Comando di Polizia Locale si può avvalere di altri operatori del settore;
8. per la parte relativa alle tariffe viene ribadito quanto previsto dal D.M. 401/1998 in riferimento all'adeguamento economico delle stesse e viene specificata la modalità di calcolo dell'indennità chilometrica. Rimangono inalterate le fasce orarie differenziali relative ai costi per interventi in orario diurno rispetto all'orario notturno/festivo. Viene inserita una tariffa supplementare per il ritiro del veicolo da parte dell'avente titolo nella fascia oraria 22.00-8.00 e dalle ore 12.30 del sabato alle ore 8.00 del lunedì successivo. Inoltre viene specificato che

qualora l'avente diritto sopraggiunga durante le operazioni di rimozione è consentita la restituzione del veicolo previo pagamento delle spese riferite alle operazioni eseguite. Qualora l'intervento di rimozione non possa essere avviato nel termine previsto dal capitolato, l'avente diritto, nel caso sopraggiunga durante le operazioni ha diritto a rientrare nella disponibilità del veicolo senza alcun onere a suo carico, salvo l'importo della sanzione amministrativa;

9. viene specificato che gli incassi relativi alle tariffe competono integralmente, al netto degli oneri di legge al concessionario. Peraltro viene imposta la messa a disposizione di un dispositivo "bancomat" per il pagamento, anche su strada, delle spese di intervento. Il concessionario deve documentare con apposito documento fiscale, riportante le singole voci tariffarie (diritto di chiamata, operazione di rimozione e indennità chilometrica), di aver svolto regolare servizio applicando gli importi tariffari previsti. Il concessionario deve presentare detta documentazione, a richiesta della Polizia Locale oltre ad inviare con cadenza mensile un report sulle rimozioni effettuate ed i relativi incassi.
10. vengono implementate alcune situazioni per le quali il concessionario, nel caso di richiesta di intervento della Polizia Locale, rinuncia a qualsiasi compenso: oltre che rimozioni per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità quando non si può procedere alla rimozione per mancanza dei presupposti di legge (sanzione pecuniaria e sanzione accessoria), rimozioni con spostamento di veicoli sottratti all'applicazione della sanzione accessoria (veicoli degli organi di polizia, anche privati, servizi sanitari, Vigili del Fuoco e veicoli al servizio di persone disabili con esposto apposito contrassegno), recupero dei veicoli in avaria della Polizia Locale, recupero di veicoli in stato di abbandono ai sensi del D.M. 460/1999, è introdotto il rimborso da parte del concessionario delle somme già versate nel caso in cui il Giudice di Pace o il Commissariato del Governo abbiano accolto il ricorso alla sanzione amministrativa e di diritto alla sanzione accessoria della rimozione, e la rinuncia al compenso anche nei casi in cui i veicoli rimossi, a seguito di accertamenti successivi, devono essere sottoposti alla sanzione accessoria del sequestro/fermo amministrativo;
11. è stato totalmente riscritto l'articolo relativo al versamento della cauzione, ora garanzia, adeguandolo alle nuove disposizioni di legge (D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti) prevedendo un importo del 10% del valore contrattuale della concessione che potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui l'impresa aggiudicatrice produca certificazione di qualità conforme alle norme europee richiamate nel Codice degli Appalti;
12. sono state dettagliate le sanzioni amministrative a carico del concessionario nel caso di riscontrate irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazioni e/o inadempimento delle disposizioni del capitolato. Le sanzioni amministrative variano in base alla gravità dei comportamenti del concessionario quali mancato rispetto delle modalità di espletamento, intervento ed esecuzione del servizio, al mancato rispetto delle tariffe, indisponibilità a svolgere il servizio, ecc. La contestazione degli addebiti avviene in contraddittorio fra il concessionario e il Comando di Polizia Locale;
13. sono stati specificati alcuni casi in cui è prevista la risoluzione del contratto nel caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali previsti dal capitolato, quali l'aumento non autorizzato delle tariffe o la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti;
14. sono state adeguate le previsioni normative in tema di tutela dei dati personali con uno specifico rimando al Regolamento UE 2016/679 e all'obbligo di nomina sindacale del concessionario quale responsabile del trattamento dei dati personali;

preso atto che oltre alle prescrizioni contenute nel capitolato di gara, anche i criteri di aggiudicazione individuati nel capitolato speciale di gara e nella lettera di invito sono posti a garanzia sia dell'Amministrazione che del cittadino trasgressore al fine di ridurre al minimo il disagio per lo stesso;

visti i criteri di aggiudicazione del confronto concorrenziale, di seguito indicati:

- in merito all'organizzazione della struttura partecipante:
 - Valutazione delle risorse umane messe a disposizione per l'esecuzione del servizio: numero di dipendenti a tempo pieno o ad almeno 20 ore settimanali in possesso della patente di guida per la conduzione di carro attrezzi e con le abilitazioni previste dalla vigente normativa, per ogni persona, in aggiunta alle due richieste dal capitolato, in regola con le normative riguardanti il lavoro.
 - Valutazione delle risorse materiali messe a disposizione per l'esecuzione del servizio): ulteriori veicoli messi a disposizione per lo svolgimento del servizio oltre la dotazione minima prevista.
 - Valutazione degli spazi messi a disposizione per l'esecuzione del servizio:

- a) Disponibilità di area scoperta idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi (non in via esclusiva per il Comune di Trento);
 - b) Disponibilità di area coperta idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi (non in via esclusiva per il Comune di Trento);
 - c) Distanza dal centro dell'area idonea destinata a depositaria che viene utilizzata per il comune di Trento rilevata tramite Google Maps;
 - d) Distanza dell'autorimessa dalla più vicina fermata degli autobus calcolata secondo la via più breve percorribile a piedi desunta da Google Maps;
- in merito agli elementi migliorativi del servizio offerto:
- a) breve relazione tecnica di illustrazione della gestione del servizio (modalità di svolgimento del servizio, servizio alla clientela, soluzioni informatizzate di registrazione e modalità di pagamento);
 - b) sorveglianza dell'area adibita a depositaria (presenza di impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini, presenza di impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini e servizio di vigilanza proprio, presenza di impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini collegamento allarmato con servizio di vigilanza privata a mezzo di istituto con GPG (guardia particolare giurata);
 - c) disponibilità ad effettuare ulteriori rimozioni in situazioni straordinarie documentate;
 - d) possesso di certificazioni di qualità;
 - e) equipaggiamento con dispositivi GPS dei veicoli utilizzati per l'intervento;

preso atto che, date le modalità di gestione del servizio, il rapporto intercorrente fra utente sanzionato e soggetto incaricato della rimozione del veicolo è un rapporto rispetto al quale l'Amministrazione si pone come soggetto terzo e pertanto non vi sono rischi interferenziali e non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI;

atteso che il servizio oggetto di gara non risulta acquisibile tramite gli strumenti della centrale di committenza regionale costituita dall'A.P.A.C. e che non esistono in materia convenzioni Consip;

considerato che l'affidamento in parola può essere assimilato alla nozione comunitaria espressa dalla direttiva 2004/18/CE di "concessione di servizio" (così come ora espressa nella Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014) e così come definita dalla normativa nazionale di recepimento approvata con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. il cui art. 3, comma 11 la qualifica come un contratto avente le stesse caratteristiche di un contratto d'appalto di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo per l'erogazione del servizio è dato dal diritto di gestire il servizio stesso;

preso atto che l'affidamento di concessioni di servizi rientranti nella definizione normativa sopra citata non è soggetta all'applicazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici, fermo restando, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., il rispetto dei principi desumibili dal Trattato istitutivo della CE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento;

ritenuto che la concessione del servizio di rimozione e custodia non costituisce affidamento ad alta intensità di manodopera ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 21.10.2016 n. 16-50/Leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2 della L.p. 09.03.2016 n. 2 recante norma in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera), in quanto l'investimento in attrezzature e mezzi, nonché di disponibilità di aree idonee, risulta del tutto prevalente rispetto alla componente del personale impiegato;

ritenuto, in considerazione della tipologia e della particolarità del servizio svolto, del numero limitato di lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio stesso e della prevalenza dell'impiego di risorse materiali (attrezzature e mezzi) sulle risorse umane, di escludere l'applicazione dell'art. 32 della L.p. 9 marzo 2016 n. (Clausole sociali) in tema di impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

ritenuto, infine, ai sensi dell'art. 26 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, di limitare il subappalto, stante l'esiguo numero di interventi, alle sole prestazioni di seguito riportate, che devono essere altresì indicate dall'affidatario in sede di offerta:

- rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- rimozione di veicoli in orario notturno e festivo;

preso atto che, l'esame della documentazione prodotta dagli operatori economici interessati sarà condotta da una Commissione costituita secondo le disposizioni di cui all'art. 37

del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in quanto l'amministrazione ricorre al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei soli elementi qualitativi escludendo, per le motivazioni di cui in premessa, la presentazione di un'offerta economica;

ritenuto di prevedere che nel bando:

- sia inserita una clausola specifica che consenta lo svolgimento della procedura anche in presenza di una sola candidatura purché valutata dalla Commissione idonea;
- sia inserita una clausola specifica che consenta alla Commissione di non individuare alcun soggetto nel caso in cui nessuna delle candidature presentate sia rispondente alle prescrizioni del presente atto ed alle esigenze dell'Amministrazione;

rilevato pertanto, anche in adempimento a quanto prescritto dall'art. 354 del D.P.R. n. 492/1995 e s.m. (recante il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che prevede che il citato servizio di rimozione possa essere affidato in concessione biennale, di provvedervi secondo le specifiche dell'elaborato denominato "Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e relativa custodia di veicoli sul territorio del Comune di Trento e dei Comuni della gestione associata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)" redatto dallo stesso Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone e con l'applicazione del tariffario approvato dalla Giunta comunale;

atteso che i contenuti del capitolato di gara sono stati esaminati dalla Commissione consiliare per la Vigilanza, trasparenza, partecipazione, informazione e innovazione nella riunione del 30.06.2020;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito

della votazione allegato;
sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare l'allegato denominato "Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e relativa custodia di veicoli sul territorio del Comune di Trento e dei Comuni della gestione associata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)" redatto dal Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di autorizzare l'indizione di una procedura selettiva nelle forme di cui in premessa per l'individuazione di soggetti idonei cui affidare il servizio in parola da svolgersi secondo le modalità di cui al presente atto e relativo allegato;
3. di dare atto che il Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone provvederà alla predisposizione del bando e all'espletamento della predetta procedura di affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia come descritto in premessa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione del contratto di servizio, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al Comandante del Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone stipulare il contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente aggiudicatario in esito alla procedura di cui al presente atto e nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo;
5. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Comandante del Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione dei contratti, nella forma di scambio di corrispondenza, il Comandante del Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Panetta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione appello nominale;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. N. 23/1990 E S.M. E D.LGS. N. 285/1992 E S.M. - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (D.P.R. 16.12.1992 N. 495). APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA.

Votazione appello nominale

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 35

Favorevoli: n. 27 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Calza, Carlin, Castelli, Ducati, Franzoia, Gilmozzi, Ianes, Lombardo, Maschio, Negroni, Oliva, Panetta, Pattini, Robol, Salizzoni, Santini, Scalfi, Serra, Tomasi, Zalla, Zannini

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 8 i Consiglieri Coradello, Festini Brosa, Giuliani, Guastamacchia, Loss, Osele, Postal, Zanetti

Trento, addì 29.07.2020

il Segretario generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 55 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. N. 23/1990 E S.M. E D.LGS. N. 285/1992 E S.M. - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (D.P.R. 16.12.1992 N. 495). APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 16 luglio 2020

Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte
Bondone

Il Comandante
dott. Lino Giacomoni
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 55 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. N. 23/1990 E S.M. E D.LGS. N. 285/1992 E S.M. - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (D.P.R. 16.12.1992 N. 495). APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 16.07.2020